



## APRILE 2013 - SOMMARIO



### Le informative per l'azienda

- [Le news di aprile](#) pag. 2
- [Ticket licenziamento](#) pag. 4
- [Istruzioni inps sui congedi del padre](#) pag. 6
- [Responsabilità fiscale dell'appaltatore/subappaltatore e del committente](#) pag. 8
- [Restrizione benefici legati alla mobilità](#) pag. 9
- [Linee guida in tema di verifica di congruità dei cantieri edili](#) pag.10
- [Agevolazione contributiva per assunzione di ex dipendente](#) pag.11
- [Congedo per cure invalidi: indennità a carico del datore](#) pag.12
- [Conguaglio contributo 0,50% Tfr: sgravio premio di risultato](#) pag.13
- [Il sistema nazionale di certificazione delle competenze](#) pag.14



### L'agenda delle scadenze

- [Principali scadenze dal 1° aprile al 30 aprile 2013](#) pag.15



### Scadenze contrattuali

- [Principali scadenze contrattuali del mese di aprile 2013](#) pag.18



### I formulari per l'ufficio paghe

- [Cud Inps e Inail e dichiarazioni reddituali](#) pag.21



### Il costo del lavoro in azienda

- [Costo della rateizzazione dei premi Inail](#) pag.23



### Le agevolazioni per l'azienda

- [Dote inserimento e reinserimento soggetti svantaggiati Lombardia](#) pag.25



### IN PRIMO PIANO - ULTIM'ORA

#### **A breve le nuove modalità di comunicazione per l'impiego di lavoratori intermittenti o lavoratori a chiamata.**

È stato diffuso, sul sito internet del Ministero del Lavoro, il Decreto Interministeriale 27 marzo 2013, con cui sono definiti gli standard e le regole per la comunicazione preventiva obbligatoria per l'impiego di lavoratori intermittenti. In particolare, è prevista l'adozione del modello "UNI – Intermittente", che va trasmesso via e-mail all'indirizzo di posta elettronica appositamente creato, tramite il servizio informatico reso disponibile sul portale cliclavoro. Si prevede anche la possibilità della comunicazione tramite sms, **modalità da utilizzare esclusivamente** per prestazioni da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione, o fax alla competente Direzione territoriale del lavoro, esclusivamente nei casi di malfunzionamento dei sistemi informatici. Il Decreto entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero da mercoledì 13 aprile 2013. Ricordiamo che fino ad allora sono validi gli attuali sistemi di comunicazione usati. Lo Studio avviserà tutti i Clienti interessati direttamente con apposita circolare monotematica non appena Il Ministero darà le indicazioni operative.

(Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013)

### ADEMPIMENTI

#### **Indennità ai co.co.pro. disoccupati: le istruzioni Inps.**

L'Inps, con circolare n.38 del 14 marzo, ha fornito istruzioni in merito all'indennità per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, prevista dalla L. n.92/12 e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2013. La domanda di prestazione deve essere presentata dal collaboratore entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Solo nel caso in cui, per l'anno di riferimento, venga maturato nel mese di dicembre il requisito dell'accredito di un numero di mensilità non inferiore a uno presso la Gestione Separata Inps, il termine per presentare la domanda è prorogato al 31 gennaio dell'anno successivo.

(Inps, Circolare 14/03/2013, n.38)

#### **Voucher per le mamme lavoratrici.**

L'Inps, con la circ. n. 48 del 28 marzo 2013, illustra le modalità di richiesta dei benefici e dei voucher previsti, a favore delle mamme lavoratrici, dall'art. 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92 del 28 giugno 2012. Si tratta, in particolare, della possibilità di richiedere, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Per richiedere i voucher/contributi è necessario attendere la pubblicazione dell'apposito bando da parte dell'Inps.

(Inps, Circolare 28/03/2013, n.48)

### TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

#### **Riduzione degli interessi di mora per le somme iscritte a ruolo.**

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.2013/27678 del 4 marzo, ha stabilito che, a decorrere dal 1° maggio 2013, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,2233% annuo.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento 04/03/2013, n.2013/27678)

### CONTRIBUTI E PREMI

#### **Diffida per il mancato versamento delle trattenute ai collaboratori.**

L'Inps, con messaggio n.3981 del 6 marzo, ha comunicato che è stato modificato e unificato il testo della diffida da notificare alle aziende con dipendenti subordinati e parasubordinati in caso di

#### RIPRODUZIONE VIETATA

mancato o parziale versamento delle ritenute a carico dei collaboratori. I destinatari della normativa sono i committenti persone fisiche o i loro rappresentanti legali, che si avvalgono delle prestazioni dei lavoratori il cui reddito è disciplinato dalla lett.c-bis) dell'art.50, co.1 del Tuir - "reddito assimilato a quello da lavoro dipendente".

L'istituto ricorda che l'invio della diffida, con raccomandata A.R., è preliminare alla notifica della denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso in cui il pagamento non sia effettuato nei termini previsti dalla norma.

L'Inps comunica che le attività di invio delle diffide saranno completate entro il 15 aprile 2013.

(Inps, Messaggio 06/03/2013, n.3981)

## AMMORTIZZATORI

### **Ammortizzatori in deroga: autorizzata l'erogazione.**

L'Inps, con messaggio n.3718 del 1° marzo, ha reso noto di essere stato autorizzato dal Ministero del Lavoro ad utilizzare le risorse finanziarie assegnate alle Regioni per il 2013 in base agli accordi sottoscritti tra lo stesso Ministero e le singole Regioni o Province autonome. Tali accordi prevedono la ripartizione, tra le Regioni, di 520 milioni di euro per la concessione o proroga dei trattamenti di Cig, mobilità e disoccupazione speciale, in deroga alla vigente normativa, ai lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati. I fondi stanziati sono destinati a finanziare l'indennità e la contribuzione figurativa.

(Inps, Messaggio 01/03/2013, n.3718)

### **Lavoratori trasferiti all'estero e iscritti alle liste di mobilità.**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.11 dell'8 marzo 2013, ha chiarito che le previsioni dell'art.8, co.6 e 7 della L. n.223/91, ai sensi del quale "*il lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista*", con sospensione dell'indennità per le giornate di lavoro svolto, nonché per quelle afferenti ai periodi di prova di cui all'art.9, co.6, della medesima Legge, possono essere applicate anche in caso di rioccupazione in paesi UE o extracomunitari.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 08/03/2013, n.11)

## PRESTAZIONI

### **Salvaguardati: ultimi chiarimenti.**

L'Inps, con messaggio n.3890 del 5 marzo, ha fornito chiarimenti in merito alla gestione delle posizioni interessate dalla salvaguardia introdotta dal D.L. n.201/11, concernenti i lavoratori cessati per accordi individuali e in mobilità ordinaria.

L'Inps, con messaggio n.3771 del 4 marzo, ha comunicato che il contingente numerico dei soggetti *c.d. salvaguardati*, pari a 19.310 unità, è da considerarsi esaurito con decorrenza 1° aprile 2013. Tale dato risulta dall'attività di monitoraggio effettuato per l'individuazione dei destinatari che possono beneficiare dell'assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà per il sostegno al reddito.

L'Inps, con messaggio n.4678 del 18 marzo, ha fornito le prime istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni concernenti la cosiddetta salvaguardia dei 55.000.

(Inps, Messaggio 05/03/2013, n.3890; Inps, Messaggio 04/03/2013, n.3771; Inps, Messaggio 18/03/2013, n.4678)

## SALUTE E SICUREZZA

### **Utilizzo attrezzature da lavoro: abilitazione, formazione e aggiornamento.**

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.12 dell'11 marzo, ha fornito chiarimenti in merito all'accordo 22 febbraio 2012, che ha individuato le attrezzature da lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 11/03/2013, n.12)

### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)



### Oggetto: **TICKET LICENZIAMENTO**

L'Inps ha illustrato nella circolare n.44/13 gli aspetti operativi connessi al calcolo del nuovo contributo introdotto dalla legge Monti-Fornero sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché ulteriori chiarimenti sulla contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpl.

#### Contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

A fronte dell'interruzione di un contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2013 per le causali che darebbero diritto all'ASpl, il datore di lavoro deve versare all'Inps il 41% del massimale mensile di ASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni.

La contribuzione è dovuta in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa.

Le somme dovute hanno valenza "contributiva", pertanto il loro versamento è soggetto alle sanzioni previste in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.

Sono **escluse** dall'obbligo le cessazioni a seguito di:

- ▶ dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
- ▶ risoluzioni consensuali, ma non se derivanti da procedura di conciliazione presso la DTL o da trasferimento ad altra sede distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
- ▶ decesso del lavoratore.

Sono inoltre **escluse** le seguenti situazioni:

- fino al 31 dicembre 2016 i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità;
- per il periodo 2013-2015: i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai Ccnl; l'interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
- le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex artt.4 e 24 della L. n.223/91, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria (con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di "tutela dei lavoratori anziani").

La contribuzione da versare nel **2013** (l'importo varia di anno in anno secondo gli aggiornamenti Istat) è pari a **€ 483,80 per ogni 12 mesi di anzianità** aziendale fino a un massimo di 36 mesi, da calcolare con le seguenti **regole**:

- ➔ il contributo è dovuto intero anche per i rapporti *part time*;
- ➔ per i rapporti di lavoro inferiori a 12 mesi il contributo si riduce in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro (è mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario), dividendo l'importo annuo per 12 e moltiplicando per il numero dei mesi del rapporto;

#### RIPRODUZIONE VIETATA

- ➔ nell'anzianità aziendale si calcolano tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato se vi è stata trasformazione a tempo indeterminato senza soluzione di continuità o se è stato restituito il contributo dell'1,40% per la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato;
- ➔ nell'anzianità aziendale non rientrano i periodi di congedo ex art.42, co.5, D.Lgs. n.151/01 (congedo biennale per parenti di soggetto con *handicap grave*);
- ➔ non è possibile rateizzare la contribuzione.

Il contributo è dovuto anche per i rapporti di apprendistato cessati per cause diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, inclusi il recesso del datore di lavoro alla fine del periodo di formazione e le dimissioni dell'apprendista per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità. Dal 1° gennaio 2017, in caso di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non sia stata oggetto di accordo sindacale, il contributo sarà moltiplicato per tre.

L'obbligo contributivo deve essere assolto **entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro** (es.: licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, contributo da pagare entro la denuncia riferita a giugno 2013, con termine di versamento e di trasmissione al 16 e al 31 luglio 2013).

Per le interruzioni intervenute da **gennaio a marzo 2013**, il versamento del contributo potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno **16 giugno 2013**.

### Precisazioni sui contributi ASpl

Il contributo ordinario è dovuto in misura piena (1,31%+0,30%) per gli **apprendisti**, compresi quelli cui si applichi lo sgravio contributivo e non sia pertanto dovuta altra contribuzione, nonché per gli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità assunti come apprendisti, invece, i contributi restano fissi al 10% per 18 mesi dall'assunzione.

Per i dipendenti **somministrati**, il contributo ordinario è del solo 1,31%.

Il contributo addizionale (1,40%) per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato può essere oggetto delle riduzioni contributive previste dall'ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. n.276/03 stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di *over 50* disoccupati da oltre dodici mesi o di donne).

Il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di **lavoratori in mobilità**.

[Torna all'indice](#)

#### RIPRODUZIONE VIETATA



### Oggetto: ISTRUZIONI INPS SUI CONGEDI DEL PADRE

Con la circolare n.40/13 l'Inps ha riepilogato le novità introdotte dalla Riforma del lavoro e dal conseguente decreto attuativo in tema di **congedi obbligatorio (1 giorno) e facoltativo (1 o 2 giorni)** del padre lavoratore, fornendo al contempo le prime istruzioni operative.

I congedi possono essere fruiti dal padre lavoratore dipendente del settore privato entro il quinto mese di vita del figlio, anche nel caso di parto prematuro, per eventi di parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013. La durata dei congedi non subisce variazioni nei casi di parto plurimo. I congedi non possono essere frazionati ad ore.

I congedi spettano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall'effettivo ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione nazionale, o dall'ingresso del minore in Italia, nel caso di adozione internazionale.

Nelle Pubbliche Amministrazioni le disposizioni non sono immediatamente applicabili, ma occorre attendere l'approvazione di apposite disposizioni allo stato non esistenti.

#### Richiesta

Il padre è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende assentarsi per congedo, con un anticipo di almeno quindici giorni, sulla base della data presunta del parto se l'astensione avverrà in relazione all'evento nascita. Alla comunicazione di godimento del congedo facoltativo deve essere allegata una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità, che deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre.

Il datore di lavoro deve comunicare all'Inps le giornate di congedo fruiti, attraverso l'UniEmens, ma mancano ancora le specifiche istruzioni.

#### ⇒ *Congedo obbligatorio*

Il congedo obbligatorio è un diritto autonomo del padre, aggiuntivo a quello della madre, e spetta anche se la stessa non abbia diritto al congedo obbligatorio e anche se il padre si avvalga del congedo di paternità e può essere fruito durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o dopo, purché nei 5 mesi previsti.

#### ⇒ *Congedo facoltativo*

Il congedo facoltativo non è un diritto autonomo, ma derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione Separata che, in tal caso, dovrà essere in astensione dall'attività lavorativa e può essere fruito dal padre lavoratore, anche contemporaneamente all'astensione della madre, solo in subordine alla scelta della stessa di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo *post partum* per un numero di giorni pari a quelli fruiti dal padre. Il termine di 5 mesi per la fruizione del congedo non è legato al periodo di astensione obbligatoria della madre, purché vi sia la preventiva rinuncia e spetta anche se la madre, avendone diritto, non si avvalga del congedo. La riduzione del congedo materno deve essere operata nel giorno o nei giorni finali dello stesso.

#### RIPRODUZIONE VIETATA

### **Trattamento economico e previdenziale**

Al padre spetta, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, un'indennità giornaliera a carico dell'Inps, pari al 100% della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell'Inps, così come per l'indennità di maternità.

Mancano ancora le istruzioni per poter conguagliare le indennità anticipate.

Spetta la contribuzione figurativa sui periodi di congedo che, per il solo congedo obbligatorio, può essere riconosciuta anche nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro, purché il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro, e anche quando il lavoratore sia in congedo di paternità che, in questo caso, si sposterà di un giorno.

### **Rapporti con le prestazioni a sostegno del reddito**

I congedi possono essere richiesti anche:

- ▶ durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpl) e mini ASpl,
- ▶ nel periodo transitorio durante la percezione dell'indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni.

In tali periodi, perciò, è prevalente l'indennità per la fruizione dei congedi in argomento, essendo le prestazioni incumulabili. Spetta la contribuzione figurativa.

Per entrambi i congedi spettano gli assegni per il nucleo familiare (ANF).

[Torna all'indice](#)

**RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)





### Oggetto: RESPONSABILITÀ FISCALE DELL'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE E DEL COMMITTENTE

Il Decreto Sviluppo (D.L. n.83/12) è intervenuto a modificare la disciplina in tema di responsabilità solidale, in campo fiscale, nell'ambito di contratti appalto e subappalto. La recente circolare n.2/13 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti.

Si ricorda che, nell'ambito di un rapporto di subappalto, i due soggetti, appaltatore e subappaltatore, sono legati in campo tributario da una responsabilità solidale in tema di versamento di:

- ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente;
- Iva dovuta dal subappaltatore su prestazioni legate al contratto di subappalto.

Al fine di evitare detta responsabilità solidale, che lo chiamerebbe a rispondere dell'eventuale debito esistente e non onorato dal subappaltatore, l'appaltatore dovrà verificare l'effettuazione dei versamenti innanzi detti. Per far ciò egli avrà a disposizione due strumenti:

- ▶ richiedere al subappaltatore un'asseverazione circa i regolari versamenti, rilasciata da un professionista abilitato (dottore o ragioniere commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile di un Caf;
- ▶ richiedere al subappaltatore una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n.445/00, in cui sia attestata la regolarità dei versamenti.

In attesa di tale documentazione l'appaltatore **può sospendere il pagamento del corrispettivo**.

In maniera un po' diversa viene coinvolto anche il Committente di un contratto di appalto, dato che gli viene richiesto di controllare circa i corretti versamenti operati dall'appaltatore, con cui ha un rapporto diretto, e dal subappaltatore, con il quale ha soltanto un rapporto mediato.

In questo caso il Committente **deve sospendere il pagamento del corrispettivo legato al contratto di appalto** fino al momento in cui non gli sarà consegnata la documentazione che attesti gli avvenuti versamenti fiscali. Egli non ha, tuttavia, alcun obbligo solidale, ma in caso di pagamento effettuato in mancanza di controllo, nella situazione di pagamenti non effettuati dall'appaltatore/subappaltatore, il committente andrà soggetto alla sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 200.000,00.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare citata, chiarisce:

- ➔ le norme sopra riportate si applicano **a qualunque tipo di contratto di appalto/subappalto, di opere e servizi**, a prescindere dal settore economico in cui esso è stipulato (quindi non solo nel settore edile);
- ➔ sono esclusi da tali regole taluni contratti, come: appalti per fornitura di beni; contratto d'opera; contratto di trasporto; contratto di subfornitura; prestazioni rese in ambito di rapporto consortile;
- ➔ dette regole valgono per contratti stipulati dal 12 agosto 2012, mentre eventuali proroghe di contratti stipulati in precedenza, ed operate dopo la data innanzi indicata, saranno da considerarsi come una nuova stipula, ed andranno anch'esse soggette alla nuova disciplina;
- ➔ la normativa non si applica a committenti privati e al condominio, ma ai soggetti che operano in attività soggette alla disciplina Iva (imprese individuali, società di ogni genere, enti pubblici e privati);
- ➔ nel caso di più contratti di appalto/subappalto, in essere tra le stesse parti, l'asseverazione/dichiarazione sostitutiva di correttezza dei versamenti può essere unica e va fornita periodicamente, oltre quella finale di cessazione del contratto;
- ➔ per pagamenti effettuati con bonifico bancario, avente attuazione immediata, l'asseverazione/dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata in riferimento a periodi scaduti al momento dell'effettuazione del pagamento.

[Torna all'indice](#)

#### RIPRODUZIONE VIETATA





### Oggetto: RESTRIZIONE BENEFICI LEGATI ALLA “PICCOLA MOBILITÀ”

Con il messaggio n.4679/13 l'Inps, nel ricordare che non sono state prorogate le norme che prevedono l'iscrizione nelle comunemente dette “liste di piccola mobilità” dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo né gli incentivi inerenti il loro impiego, e in attesa di chiarimenti dal Ministero, ha precisato quanto segue:

- ▶ per le assunzioni dal 1° gennaio 2013 di lavoratori licenziati nel 2013 non spettano le agevolazioni previste dalla L. n.223/91;
- ▶ è sospesa la possibilità di godere delle agevolazioni connesse alle assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità prima del 2013;
- ▶ è sospesa la possibilità di godere delle agevolazioni per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
- ▶ la scadenza dei benefici connessi ai rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (piccola mobilità) deve intendersi anticipata al 31 dicembre 2012;
- ▶ non è possibile inviare moduli 223 per assunzioni (a tempo determinato e indeterminato), proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2013 per lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo;
- ▶ rimangono in vigore l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi correlati.

L'Inps evidenzierà nei propri archivi l'eventuale esposizione in UniEmens dei codici tipo contribuzione relativi alla *c.d. piccola mobilità* (P5, P6, P7, S1, S2, S3) a decorrere dal periodo di paga gennaio 2013, per consentire la gestione della relativa contribuzione quando il Ministero avrà chiarito i dubbi sul tema. Si avvisano le Aziende Clienti che lo Studio ha già provveduto a sospendere gli sgravi contributivi applicati in attesa dei doverosi chiarimenti da parte di Inps e Ministero del Lavoro.

[Torna all'indice](#)

#### RIPRODUZIONE VIETATA



### Oggetto: LINEE GUIDA IN TEMA DI VERIFICA DI CONGRUITÀ DEI CANTIERI EDILI

Si informano i signori clienti che la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ha diffuso le linee guida per la codifica e per lo scambio dati dei cantieri, intesi quali opere realizzate per conto proprio o di un committente privato di valore complessivo non inferiore a 100.000 euro o di una stazione appaltante pubblica.

Competente ad effettuare la verifica di congruità è la Cassa Edile nel cui territorio sia ubicato il cantiere sottoposto a verifica e presso cui sia iscritta l'impresa principale, tenuta a fornire alla Cassa i dati relativi al cantiere (e le successive modifiche) attraverso gli appositi sistemi informatici. Il Codice Univoco del Cantiere è attribuito dalla Cassa Edile e comunicato all'impresa, considerando i seguenti elementi:

- codice CNCE della Cassa Edile;
- data inizio lavori;
- denominazione e codice fiscale committente;
- ragione sociale e codice fiscale impresa principale;
- ubicazione cantiere (via/piazza, numero civico, comune, CAP, provincia);
- tipologia lavori;
- codice identificativo gara - CIG (lavori pubblici).

L'impresa subappaltatrice che non sia in possesso del codice del cantiere è tenuta a fornire alla Cassa presso cui è iscritta i seguenti dati minimi per l'identificazione dello stesso:

- ▶ codice fiscale proprio;
- ▶ codice fiscale impresa appaltatrice;
- ▶ ubicazione cantiere;
- ▶ tipologia lavori.

La Cassa verificherà l'eventuale avvenuta registrazione del cantiere e, nel caso, comunicherà all'impresa il Codice Univoco già esistente, ma, qualora il cantiere non sia già stato censito, la Cassa attribuirà un codice provvisorio da utilizzare fino al ricongiungimento con i dati forniti dall'impresa appaltatrice.

Dato che esistono più banche dati per la registrazione dei cantieri (MUT, Edilconnect, Soldo o altre locali), le Casse edili devono osservare quanto segue:

- a) chi detenga i dati relativi al cantiere forniti dall'impresa principale deve mettere a disposizione delle altre Casse il Codice Univoco;
- b) in presenza di un nuovo cantiere nella denuncia di un'impresa subappaltatrice, prima di generare un nuovo codice la Cassa deve verificare l'esistenza del Codice Univoco ed acquisirlo;
- c) per consentire il monitoraggio dell'imponibile contributivo di tutte le imprese operanti nel cantiere sottoposto a verifica, i dati delle imprese subappaltatrici sono acquisiti dalla Cassa presso cui sono iscritte e questa, se diversa, è tenuta a fornirli alla Cassa dove è iscritta l'impresa principale.

[Torna all'indice](#)

#### RIPRODUZIONE VIETATA



### Oggetto: AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER ASSUNZIONE DI EX DIPENDENTE

Si comunica che il Ministero del Lavoro, con interpello 8 marzo 2013, n.9, ha fornito importanti indicazioni in merito alla fruizione dello sgravio in caso di assunzione di ex dipendente disoccupato da almeno 24 mesi.

Il Dicastero afferma la possibilità della fruizione dei benefici contributivi per un periodo massimo di 36 mesi nel caso in cui un'azienda assuma un lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, *full time* o *part time*, in presenza dei seguenti requisiti:

- il lavoratore assunto deve essere disoccupato o sospeso dal lavoro e beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi;
- la nuova assunzione non sia effettuata in sostituzione di lavoratori licenziati dalla medesima impresa per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi nei 6 mesi precedenti l'assunzione;
- ai fini della durata dell'agevolazione si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto con contratto di lavoro subordinato o di somministrazione.

Una volta analizzata la disciplina generale dello sgravio il Ministero precisa che se il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, l'azienda avrà diritto al beneficio contributivo per l'intero periodo agevolabile, senza cumulare i periodi di sgravio fruiti nel precedente rapporto di lavoro.

Diversamente, laddove a essere nuovamente assunto sia un lavoratore *part time* a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale l'azienda aveva già beneficiato delle agevolazioni contributive, la durata della nuova agevolazione dovrà necessariamente considerare anche i periodi pregressi del beneficio, in quanto lo stato di disoccupazione non si è interrotto. Tale ipotesi, però, non può più configurarsi in quanto la Riforma del lavoro non consente la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa con reddito non superiore al minimo personale escluso da imposizione.

[Torna all'indice](#)

#### RIPRODUZIONE VIETATA



### Oggetto: CONGEDO PER CURE INVALIDI – INDENNITÀ A CARICO DEL DATORE

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.10/13, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla corresponsione del trattamento economico per le cure dei lavoratori invalidi e mutilati civili, in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. n.119/11.

Viene chiarito che i lavoratori mutilati e invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, nel corso di ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni, che non rientra nel periodo di comporto.

Durante la fruizione del congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia: **detto trattamento è esclusivamente a carico del datore e non dell'Inps.**

Inoltre viene chiarito che è possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.

[Torna all'indice](#)

**RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)



### Oggetto: CONGUAGLIO CONTRIBUTO 0,50% TFR – SGRAVIO PREMIO DI RISULTATO

Comunichiamo alle Aziende Clienti che l'Inps, con il messaggio 1° marzo 2013, n.3678, ha ribadito la necessità, per il datore che abbia fruito dello sgravio dei premi di risultato, di restituire il contributo dello 0,50% a titolo di Tfr ex art.3, L. n.297/82.

Nella circolare n.151/12 l'Istituto aveva fatto presente che le aziende tenute versano al Fondo di Tesoreria le quote di Tfr al netto del contributo dello 0,50%, ma, qualora ammesse ai benefici, all'atto del recupero dell'incentivo spettante includono anche tale contributo che, qualora restituito alle aziende, riassume la natura di Tfr e, pertanto, deve essere incluso nelle quote da versare al Fondo di Tesoreria.

L'Inps, dando seguito a quanto anticipato con la circolare n.151/12, chiarisce che per semplificare gli adempimenti in capo alle aziende, le differenze di Tfr - divenute tali a seguito **dell'effettiva fruizione** da parte delle aziende dello sgravio contributivo per gli anni 2010 e/o 2011 anche sul contributo 0,50% *ex lege* n.297/82 - potranno essere versate al Fondo di Tesoreria, per la prima volta, nel corso del corrente anno, entro il 16 giugno 2013.

A regime il versamento dovrà avvenire nell'anno di fruizione dell'incentivo, anche se riferito a somme erogate in anni precedenti. Informiamo che tale adempimento riguarda solo le Aziende che hanno operato erogando Premi annuali soggetti a decontribuzione con Accordo depositato presso la DTL competente. **Il nostro Studio si stà adoperando al fine di effettuare le dovute correzioni nei tempi stabiliti dall'Inps e provvederà ad informare le Aziende Clienti interessate.**

Pertanto i datori di lavoro, entro il 16 giugno 2013, dovranno provvedere alla restituzione del predetto contributo al dipendente a titolo di Tfr, ricordandosi, in caso di versamento al Fondo di Tesoreria, di indicare il versamento tramite il nuovo codice **CF03** a tal fine aggiunto in "TipolmpPregCMT" di <ImportoPregresso> di <Contribuzione> di <MeseTesoreria> di <MeseTFR> di <GestioneTFR> del flusso UniEmens.

[Torna all'indice](#)

#### RIPRODUZIONE VIETATA



### **Oggetto: APPRENDISTATO - IL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Si comunica ai Signori Clienti che, a seguito della pubblicazione in G.U. del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013, dal 2 marzo 2013 è entrato in vigore il sistema per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Al fine di valorizzare le competenze possedute da ogni individuo, vengono individuate le regole per la validazione e la certificazione delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali (come la frequenza di scuola, di università ecc), non formali (come il lavoro nelle imprese) o informali (come l'attività del tempo libero), il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definite negli articoli della stessa disposizione legislativa.

In sintesi, si cerca di valorizzare il *c.d. apprendimento permanente* e cioè le attività intraprese dalla persona nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di continua crescita dell'individuo e per una "spendibilità" nel mercato del lavoro. Mediante la nuova certificazione delle competenze, le aziende potranno valutare in modo complessivo le competenze curriculari dei candidati all'assunzione, sia per scegliere il soggetto con la professionalità richiesta sia per evitare il possesso dei requisiti di "qualificazione" in capo all'apprendista all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro: in tal caso, infatti, il contratto di apprendistato sarebbe nullo, per l'impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui sia già in possesso.

[Torna all'indice](#)

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**





## L'agenda delle scadenze

### Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° APRILE AL 30 APRILE 2013

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal **1° aprile al 30 aprile 2013**, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

***Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo\*.***

#### mercoledì 10 aprile

▪ **Giornalisti previdenza complementare**

Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.

▪ **Fondi dirigenti del commercio – Versamento**

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

▪ **Contributi inps – Datori di lavoro domestico**

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all'Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

#### Lunedì 15 aprile

▪ **Previdenza integrativa assistenziale ALIFOND – Versamento**

Versamento dei contributi conto azienda e conto dipendente relativi al mese precedente settore Alimentari Industria.

#### martedì 16 aprile

▪ **Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

\* Si ricorda che l'art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: "Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

▪ **Irpef versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

▪ **Irpef versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta**

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

▪ **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

▪ **Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

▪ **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

▪ **Contributi Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

*Il D.L. 6 dicembre 2011 n.201 ha previsto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle relative funzioni all'Inps.*

▪ **Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

▪ **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

▪ **Previdenza complementare FONTE – Versamento**

Versamento 1^ trimestre 2013 dei contributi conto azienda e conto dipendente settore Commercio e turismo.

▪ **Previdenza complementare COMETA – Versamento**

Versamento 1^ trimestre 2013 dei contributi conto azienda e conto dipendente settore Industria Metalmeccanico.

▪ **Previdenza complementare SAN.ARTI – Versamento**

Versamento dei contributi conto azienda e conto dipendente relativi al mese precedente settore Artigianato.

▪ **Previdenza complementare EN.BASS – Versamento**

Versamento dei contributi conto azienda e conto dipendente relativi al mese precedente settore Assicurazioni.

**RIPRODUZIONE VIETATA**

**sabato 20 aprile**

▪ **Previndai – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai.

▪ **Previndapi – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

▪ **Previdenza complementare FONCER – Versamento**

Versamento dei contributi conto azienda e conto dipendente relativi al mese precedente settore Industria Ceramica.

**giovedì 25 aprile**

▪ **Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

▪ **Contributi Enpals – Denuncia mensile**

Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

*Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle relative funzioni all'Inps.*

▪ **Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs**

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

**martedì 30 aprile**

▪ **UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

▪ **Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta**

Presentazione al datore di lavoro del modello 730/2013 e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille.

[Torna all'indice](#)

**RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)



## Scadenze contrattuali

### Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI APRILE 2013

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di aprile 2013.

<b>ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 9 LUGLIO 2010</b>	
<b>FLESSIBILITÀ - SETTORE FOTOINCISIONE TESSILE</b>	Fino al 31 marzo 2013 il limite massimo di ore di flessibilità annuale resta confermato in 110 ore annue.
<b>MALATTIA - SETTORE FOTOINCISIONE TESSILE</b>	Fino al 31 marzo 2013 al settore fotoincisione continua ad applicarsi la specifica disciplina; dal 1° aprile 2013 si applicherà la disciplina prevista dal Ccnl Abbigliamento e confezioni.
<b>LAVORO STRAORDINARIO - SETTORE FOTOINCISIONE TESSILE</b>	Fino al 31 marzo 2013 al settore fotoincisione continua ad applicarsi la specifica disciplina; dal 1° aprile 2013 si applicherà la disciplina prevista dal Ccnl Abbigliamento e confezioni.
<b>AGENZIE IMMOBILIARI - IPOTESI DI ACCORDO 27 LUGLIO 2011</b>	
<b>AUMENTO MINIMI TABELLARI</b>	Livello Q; € 2.261,66
<b>ALIMENTARI - AZIENDE COOPERATIVE - ACCORDO 5 DICEMBRE 2012</b>	
<b>AUMENTO MINIMI TABELLARI</b>	Livello 1AQ; € 2.082,53
<b>ALIMENTARI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 27 OTTOBRE 2012</b>	
<b>AUMENTO MINIMI TABELLARI</b>	Livello 1SQ; € 2.082,53 ⇒ <i>Settore Olio e margarina</i> Livello 1; €1.968,62
<b>CARTA - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 4 NOVEMBRE 2009</b>	
<b>ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA</b>	€ 250,00 annuo
<b>CENTRI ELABORAZIONE DATI (C.E.D) - ACCORDO 28 MAGGIO 2012</b>	
<b>AUMENTO MINIMI TABELLARI</b>	Livello Q; € 2.232,88
<b>CINEMATOGRAFIA - PRODUZIONE - ACCORDO 21 DICEMBRE 2011</b>	
<b>AUMENTO MINIMI TABELLARI</b>	Livello 7; € 2.064,30
<b>ELETTRICITÀ - ACCORDO 18 FEBBRAIO 2013</b>	
<b>AUMENTO MINIMI TABELLARI</b>	Livello QS; € 3.208,52
<b>UNA TANTUM</b>	Livello QS; € 111,23

#### RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

<b>GAS - ACQUA - IPOTESI DI ACCORDO 10 FEBBRAIO 2011</b>	
<b>PREMIO DI RISULTATO - SETTORE METANO</b>	Prevista l'erogazione del premio di produzione
<b>GRAFICA ED EDITORIA - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 30 MAGGIO 2011</b>	
<b>ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA</b>	€ 250,00 annuo
<b>LATERIZI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 11 MAGGIO 2010</b>	
<b>ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>	Contributo è aumentato al 2,6% (2,4% fino al 31 marzo) della retribuzione utile per il calcolo del Tfr
<b>LATERIZI - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - ACCORDO 16 NOVEMBRE 2010</b>	
<b>ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>	Contributo è aumentato al 2,6% (2,4% fino al 31 marzo) della retribuzione utile per il calcolo del Tfr
<b>PANIFICAZIONE - FEDERPANIFICATORI - ACCORDO 13 FEBBRAIO 2013</b>	
<b>UNA TANTUM</b>	Artigiani: € 60,00 Industria: € 85,00
<b>PANIFICAZIONE - FIESA - ACCORDO 13 FEBBRAIO 2013</b>	
<b>UNA TANTUM</b>	Artigiani: € 60,00 Industria: € 85,00
<b>SERVIZI DI PULIZIA - AZIENDE INDUSTRIALI - IPOTESI DI ACCORDO 31 MAGGIO 2011</b>	
<b>AUMENTO MINIMI TABELLARI</b>	Livello Q2; € 1.330,50
<b>STUDI PROFESSIONALI - ACCORDO 29 NOVEMBRE 2011</b>	
<b>AUMENTO MINIMI TABELLARI</b>	Livello Q; € 2.013,33
<b>AUMENTO MINIMI TABELLARI EX CONFEDERTECNICA</b>	Livello 1; € 1.824,02 Livello 2; € 1.654,42 Livello 3S; € 1.549,85
<b>TERZIARIO - CONFCOMMERCIO - ACCORDO 26 FEBBRAIO 2011</b>	
<b>AUMENTO MINIMI TABELLARI</b>	Livello 1Q; € 1.721,29 ⇒ <i>Addetti ai call center</i> Livello Q; € 2.442,42
<b>TERZIARIO - CONFESERCENTI - ACCORDO 15 MARZO 2011</b>	
<b>AUMENTO MINIMI TABELLARI</b>	Livello 1Q; minimo € 1.721,29
<b>TERZIARIO - COOPERATIVE DI CONSUMO - ACCORDO 22 DICEMBRE 2011</b>	

**RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

<b>AUMENTO MINIMI TABELLARI</b>	Livello 1Q; minimo € 1.753,89
---------------------------------	-------------------------------

<b>TURISMO CONFCOMMERCIO - ACCORDO 20 FEBBRAIO 2010</b>	
<b>AUMENTO MINIMI TABELLARI</b>	<p>⇒ <i>Alberghi, Alberghi diurni, Agenzie di viaggio, Campeggi, Pubblici Esercizi e Sale Bingo, Stabilimenti balneari</i> Livello A; € 1.542,04</p> <p>⇒ <i>Alberghi e Campeggi minori</i> Livello A; € 1.530,68</p> <p>⇒ <i>Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori</i> Livello A; € 1.536,36</p> <p>⇒ <i>Agenzie di viaggio minori</i> Livello A; € 1.542,04</p>
<b>AUMENTO RETRIBUZIONE ORARIA PERSONALE EXTRA</b>	Livello 4; € 13,44

<b>TURISMO CONFESERCENTI - ACCORDO 4 MARZO 2010</b>	
<b>AUMENTO MINIMI TABELLARI</b>	<p>⇒ <i>Alberghi, Alberghi diurni, Agenzie di viaggio, Campeggi, Pubblici Esercizi e Sale Bingo, Stabilimenti balneari</i> Livello A; € 1.542,04</p> <p>⇒ <i>Alberghi e Campeggi minori</i> Livello A; € 1.530,68</p> <p>⇒ <i>Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori</i> Livello A; € 1.536,36</p> <p>⇒ <i>Agenzie di viaggio minori</i> Livello A; € 1.542,04</p>
<b>AUMENTO RETRIBUZIONE ORARIA PERSONALE EXTRA</b>	Livello 4; € 13,44

<b>TURISMO CONFINDUSTRIA - ACCORDO 9 LUGLIO 2010</b>	
<b>AUMENTO MINIMI TABELLARI</b>	<p>⇒ <i>Alberghi, Alberghi diurni, Agenzie di viaggio, Campeggi, Pubblici Esercizi e Sale Bingo, Stabilimenti balneari</i> Livello A1; € 1.548,04</p> <p>⇒ <i>Alberghi minori e Aziende turistiche all'aria aperta minori</i> Livello A1; € 1.536,68</p> <p>⇒ <i>Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori</i> Livello A1; € 1.542,36</p> <p>⇒ <i>Agenzie di viaggio minori</i> Livello A1; € 1.548,04</p> <p>⇒ <i>Agenzie di intrattenimento</i> Livello A1; € 1.713,60</p>
<b>AUMENTO RETRIBUZIONE ORARIA PERSONALE EXTRA</b>	Livello C2; € 13,44

[Torna all'indice](#)

**RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)





### Oggetto: CUD INPS E INAIL E DICHIARAZIONI REDDITUALI

La legge di stabilità ha previsto che le Pubbliche Amministrazione utilizzino il canale telematico per l'invio di comunicazioni e certificazioni al cittadino per abbattere tempi e costi di consegna, pertanto a decorrere dall'anno 2013 gli Enti previdenziali sono tenuti a rendere disponibile in modalità telematica la certificazione unica (Cud) dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati con la conseguenza che i lavoratori non riceveranno al loro domicilio la documentazione. Considerato che chi sia titolare di più Cud per il medesimo anno d'imposta è tenuto ad effettuare una dichiarazione reddituale (730 e/o Unico) per il cumulo dei redditi percepiti, **pare utile ricordare ai lavoratori tale obbligo, così che coloro i quali abbiano percepito redditi da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, ad esempio a seguito di infortuni o cassa integrazione, possano provvedere al reperimento della documentazione.**

Forniamo di seguito un comunicato aziendale utile allo scopo. Qualora le Aziende Clienti ritenessero opportuno segnalare tale informazioni ai propri collaboratori potranno (anche personalizzandola) apporre in bacheca lo schema di comunicazione che segue o allegarlo alla prossima busta di paga.



Carta intestata

Ai lavoratori  
Loro sedi

#### Oggetto: dichiarazioni reddituali 2013 e Cud

Con la presente si ricorda che chi avesse percepito redditi per l'anno 2012 da soggetti diversi dalla scrivente può essere tenuto alla presentazione di una dichiarazione dei redditi (730 e/o Unico) presentando la documentazione utile tra cui le certificazioni Cud.

La scrivente ha già provveduto alla consegna dei Cud, ma chi avesse percepito prestazioni direttamente da Inps e Inail dovrà procurarsi le relative certificazioni visto che, da quest'anno, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad usare canali telematici per l'invio di documentazione ai cittadini e, di conseguenza, non li riceverete in automatico ai vostri indirizzi.

A tal fine vi rendiamo note le istruzioni che Inps e Inail hanno diffuso per il reperimento dei Cud. Maggiori informazioni sono reperibili sui siti degli istituti.

#### Cud Inail

I lavoratori infortunati, per poter consultare il Cud, devono registrarsi sul portale Inail, accedendo alla pagina di registrazione selezionando la voce "Registrazione utente generico", compilando i campi obbligatori della scheda, cliccando su SALVA e seguendo le istruzioni indicate. Completata la registrazione è possibile collegarsi a Punto cliente inserendo utenza e password nella barra orizzontale e cliccare sulla voce: "Consultazione CUD" per poter consultare, scaricare o stampare il Cud attraverso l'inserimento del "numero pratica" indicato nei prospetti di liquidazione

#### RIPRODUZIONE VIETATA

dell'indennità di inabilità temporanea assoluta (Mod. 20I e 20I/bis) ricevuti nel corso dell'anno; nel caso in cui vi siano più eventi nel 2012 si può indicare uno qualunque dei numeri pratica.

Per i lavoratori del Settore Navigazione il servizio è invece erogato nell'ambito dello specifico portale dedicato ai servizi *online*, seguendo il percorso "Vai ai servizi"/Inabilità temporanea/"Acquisizione/stampa CUD". Chi non avesse già userid e password può procurarsele seguendo le indicazioni sulla "Richiesta password assistiti" pubblicate sul medesimo portale.

È possibile anche richiedere il Cud in forma cartacea mediante il Contact Center al numero 803.164 gratuito per la telefonia fissa, e al numero 06.164.164 per la telefonia mobile, a pagamento in base al piano tariffario individuale. Solo nel caso in cui non sia possibile ottenere il Cud mediante portale Inail o Contact Center, ci si potrà recare presso una sede territoriale Inail o una sede Inail competente per il settore navigazione.

### **Cud e certificato di pensione Inps**

Il proprio Cud potrà essere visualizzato e stampato direttamente dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it), seguendo il percorso: "Servizi al cittadino" > inserimento codice identificativo PIN > "Fascicolo previdenziale per il cittadino\Modelli", ma serve il PIN che, se non già in possesso, può essere richiesto direttamente online sul sito o tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da cellulare, a pagamento secondo le tariffe applicate dal proprio gestore telefonico, o presso le sedi INPS.

Chi abbia un indirizzo di PEC CEC-PAC, noto all'Inps, dovrebbe aver ricevuto il Cud nella corrispondente casella PEC.

Chi volesse, potrà ottenere il Cud in formato cartaceo attraverso uno dei seguenti canali:

- sportelli veloci delle sedi Inps;
- postazioni Informatiche *self service* presso le sedi Inps con PIN;
- posta elettronica (PEC o posta normale) facendone richiesta all'indirizzo [richiestaCUD@postacert.inps.gov.it](mailto:richiestaCUD@postacert.inps.gov.it), allegando copia dell'istanza digitalizzata e debitamente firmata e copia digitalizzata fronte/retro di un documento di riconoscimento valido;
- professionisti;
- associazioni di categoria;
- centri di assistenza fiscale;
- enti di patronato;
- uffici postali (servizio a pagamento euro 2,70 più Iva);
- sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni e pensionati residenti all'estero;
- spedizione a casa mediante richiesta al Contact Center al numero dedicato 800.43.43.20 gratuito, ma destinato solo alle chiamate da fisso, o in alternativa ai numeri consueti 803.164 e 06.164.164.

Il Cud può essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare, che dovrà esibire il proprio documento identificativo, la delega e la fotocopia del documento di riconoscimento dell'interessato; se il delegato invia la richiesta tramite la propria posta elettronica certificata può non allegare il proprio documento di riconoscimento.

Con le stesse modalità è possibile stampare o richiedere anche il certificato di pensione (ObisM).

Cordiali saluti.

[Torna all'indice](#)

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

**Oggetto: COSTO DELLA RATEIZZAZIONE DEI PREMI INAIL**

Il Ministero dell'Economia ha stabilito nella misura del 3,11% il tasso di interesse da applicare alla seconda, terza e quarta rata dei premi Inail relativi all'autoliquidazione 2012/2013; di conseguenza l'Inail, con nota del 15 gennaio 2013, ha determinato i coefficienti da moltiplicare per gli importi delle rate scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre per coloro che usufruiscono del pagamento rateale del premio in scadenza al 18 febbraio 2013, come segue:

Scadenza rate	Coefficienti
16 maggio 2013	0,00741288
20 agosto 2013	0,01525178
18 novembre 2013	0,02309068

Si ricorda che il pagamento in scadenza al 16 novembre 2013 (sabato) può essere effettuato entro il 18 novembre 2013 senza applicazione di sanzioni.  
Inoltre, ai sensi all'art.37, co.11-*bis*, del D.L. n.223/06 il pagamento della rata di agosto può essere effettuato senza maggiorazioni entro il giorno 20 agosto 2013.

Per i Clienti che hanno presso il nostro Studio il servizio di elaborazione paghe e contributi i nostri uffici hanno già provveduto (in caso di scelta di ratizzo del premio) a calcolare gli interessi e segnalarli nell'apposito prospetto contabile, per le Aziende Clienti che gestiscono in proprio tale adempimento riteniamo utile fornire un semplice prospetto per il calcolo degli interessi.



[PRELEVA  
IL FOGLIO DI CALCOLO](#)

[Torna all'indice](#)

**RIPRODUZIONE VIETATA**



### Dote inserimento e reinserimento soggetti svantaggiati Lombardia

La Regione Lombardia eroga incentivi occupazionali alle imprese per sostenere e accrescere l'occupazione attraverso l'inserimento e/o il reinserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio e per rafforzare le competenze dei lavoratori e delle lavoratrici a seguito di inserimento o reinserimento lavorativo. In particolare sono previste due tipologie di intervento:

- ➔ **incentivo economico** per le imprese che assumano le persone con i requisiti previsti con contratto di lavoro subordinato, sia *full time* che *part time*, non inferiore ai 12 mesi fino al 30 settembre 2013;
- ➔ **voucher per servizi di formazione** dei lavoratori assunti, per percorsi di qualificazione e riqualificazione, a seguito di richiesta facoltativa dell'impresa.

Informazioni possono essere richieste al Call Center dote: 800.318.318 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00), per e-mail: [dotesvantaggiati@regione.lombardia.it](mailto:dotesvantaggiati@regione.lombardia.it) e sul sito della Regione dove sono presenti le documentazioni utili.

Il bando è stato pubblicato il 9 gennaio scorso e si chiuderà il prossimo 30 settembre.

#### PROFILI SOGGETTIVI

Possono beneficiare dei contributi le imprese private, di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Lombardia che decidano di assumere un lavoratore compreso in una delle categorie destinatarie, purché in regola con la normativa vigente sul Mercato del Lavoro e che non abbiano in atto sospensioni dal lavoro o non abbiano proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga per acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle riduzioni o sospensioni.

Le categorie di lavoratori (donne/uomini) in stato di disoccupazione residenti o domiciliati in Lombardia che danno diritto all'incentivo sono le seguenti:

- ▶ iscritti all'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego con decorrenza dello stato di disoccupazione da oltre 12 mesi;
- ▶ over 50 iscritti all'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego con decorrenza dello stato di disoccupazione da oltre 6 mesi;
- ▶ over 45 in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale, iscritti all'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego, con decorrenza dello stato di disoccupazione da oltre 6 mesi.

Sono esclusi dagli interventi i lavoratori:

- ▶ disoccupati in mobilità in deroga e gli iscritti alle liste di mobilità ordinaria ex L. n.223/91 e ex L. n.236/93 e coloro che hanno presentato domanda di mobilità ordinaria o in deroga, in quanto destinatari della Dote Lavoro Riqualificazione e Ricollocazione;
- ▶ che prestano attività lavorativa presso l'impresa in regime di somministrazione.

#### PROFILI ECONOMICI

##### Incentivo

L'incentivo base per l'impresa è di € 8.000,00, ma può essere maggiorato in relazione ai soggetti assunti e al contratto sottoscritto col lavoratore come specificato nella tabella seguente. Ogni datore di lavoro non può ottenere contributi maggiori di € 500.000,00 e l'incentivo è erogato in regime di esenzione ex Regolamento (CE) n.800/08.

#### RIPRODUZIONE VIETATA

TIPOLOGIA DI DESTINATARI CHE DANNO DIRITTO ALLE MAGGIORAZIONI	MAGGIORAZIONE	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Donne/Uomini <i>over</i> 50 in stato di disoccupazione con un'anzianità di iscrizione al Centro per l'Impiego di oltre 6 mesi	2.000	2.000
Donne/uomini <i>over</i> 45, in stato di disoccupazione con un'anzianità di iscrizione al Centro per l'impiego di oltre 6 mesi, in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo	2.000	2.000

### **Voucher formativo**

Il *voucher* ha un valore massimo di € **2.000,00** e può coprire i soli costi di frequenza alle attività formative. I servizi formativi:

- ▶ sono scelti dal datore di lavoro tra quelli inseriti nell'offerta formativa degli operatori accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale, iscritti all'Albo regionale;
- ▶ devono essere coerenti con le necessità di accrescimento/miglioramento delle competenze del lavoratore assunto, nel quadro del profilo professionale per il quale il lavoratore lo stesso è inquadrato;
- ▶ dovranno essere totalmente erogati/fruiti entro il primo anno di assunzione del lavoratore e la loro conclusione dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2014.

Il contributo è erogato in regime *de minimis*, ex Regolamento (CE) n.1998/06.

### **DOMANDA**

La domanda di dote può essere presentata fino al 30 settembre 2013, mediante il [sistema informativo Gefo](#) che provvederà a verificare la completezza delle informazioni ricevute e la disponibilità delle risorse ai fini della successiva assegnazione del *voucher*, che avverrà mediante procedura a sportello. Occorre allegare alla domanda la seguente documentazione:

#### ➔ **incentivo economico**

- copia della lettera di assunzione sottoscritta dall'impresa e dal lavoratore;
- copia del modello unificato LAV di assunzione e relativo ID identificativo;
- documento "Stato occupazionale" che attesta il possesso da parte del lavoratore del requisito di disoccupazione al momento dell'assunzione;

#### ➔ **voucher di formazione**

- nominativo del lavoratore/lavoratrice destinatario del *voucher*, percorso formativo individuato, ente erogatore e costo del percorso formativo;
- dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00 che informi su eventuali aiuti "*de minimis*", ricevuti nell'arco degli ultimi 3 esercizi finanziari e che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art.1 del Reg. (CE) medesimo.

### **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA DOTE**

#### **Incentivo economico**

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata entro il 30 ottobre 2014 direttamente dall'azienda attraverso il sistema GEFO, previa presentazione della seguente documentazione:

- ▶ dichiarazione comprovante il costo salariale lordo durante l'assunzione;
- ▶ cedolini paga mensili;
- ▶ copia bonifico comprovanti il pagamento delle retribuzioni;
- ▶ copia modello F24 quietanzato o accompagnato da estratto conto;
- ▶ copia prospetto nominativo dei lavoratori per cui sono stati versati i contributi con i relativi importi, la cui somma deve coincidere con quanto riportato nel modello F24;
- ▶ dichiarazione di avere conto dedicato.

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

### **Voucher formativo**

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla chiusura dell'attività e comunque entro il 30 ottobre 2014, direttamente dall'azienda attraverso il sistema GEFO, previa presentazione della seguente documentazione:

- ▶ domanda di liquidazione per l'importo di voucher assegnato;
- ▶ fatture quietanzate emesse dall'organismo di formazione e intestate all'impresa per i corsi fruiti, riportanti il costo del corso erogato copia di estratto conto o bonifico o prova dell'avvenuto pagamento;
- ▶ dichiarazione della frequenza riportante i dati identificativi del partecipante, il titolo del corso con relativa durata, l'organismo di formazione, la sede e il periodo di svolgimento.

[Torna all'indice](#)

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Distinti saluti.

Il Settore Lavoro di Studio Negri e Associati

**Mario Bernardo**

**Filippo Brenna**

**Nicoletta Nasazzi**

**Viviana Gigliotti**

**Chiara Valsecchi**

**Pamela Gobbi**

**RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)